

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Provincia di Cosenza

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA **GIUNTA COMUNALE**

Nr.	34
------------	-----------

Data	09/04/2010
-------------	-------------------

Oggetto: Approvazione fabbisogno personale. Piano annuale e triennale (2010/2012)
--

L'anno **duemiladieci** il giorno nove del mese di **APRILE** alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, informalmente convocata, La Giunta Comunale si è riunita, con la presenza dei signori:

DONADIO Domenico	Sindaco
CIANCIO Alfredo	Assessore
CARBONE Saverio	Assessore
PRAINO M. Filomena	Assessore
OSSO Domenico	Assessore

Partecipa il Segretario Comunale dott. Attilio Domanico

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta dal Sindaco avente ad oggetto: “**Approvazione fabbisogno personale. Piano annuale e triennale (2010/2012)**”;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti favorevolmente i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli resi nei modi previsti dalla legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, facendola propria, la proposta dal Sindaco avente ad oggetto: “**Approvazione fabbisogno personale. Piano annuale e triennale (2010/2012)**”, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del deliberato;
- 2) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 256/72000;
- 3) di comunicare l’adozione del presente atto ai capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione fabbisogno personale. Piano annuale e triennale (2010/2012)

IL SINDACO

VISTI gli artt. 88, 89 e 91 del D. Lgs. 267/00 nella parte in cui prevedono che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, al reclutamento ed alla gestione del proprio personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, perseguendo i principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti,

VISTO in particolare l'art. 91, nella parte in cui dispone che:

- gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
- per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. 165/01, nella parte in cui prevede che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione degli uffici e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, curando l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso una coordinata attuazione dei processi di reclutamento del personale;

DATO ATTO che la stessa definizione di dotazione organica, in contrapposizione a quella più classica di pianta organica, individua un carattere di maggiore flessibilità, essendo strettamente connessa, da una parte all'autonoma determinazione degli enti in ordine alla definizione dei propri fabbisogni e dall'altra alla variazione nel tempo delle attribuzioni e delle competenze amministrative;

DATO ATTO che tali politiche debbono essere attuate dall'organo di vertice delle

amministrazioni sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 449/97 e ss.mm. ii. in coerenza con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria;

RILEVATO come, nella predisposizione e nella variazione delle proprie dotazioni organiche, le amministrazioni devono ispirarsi ai criteri di funzionalità rispetto ai compiti ed agli obiettivi di programma, procedendo periodicamente ad una specifica verifica delle risorse presenti e ad una più corretta assegnazione ed utilizzazione del personale, secondo una logica di valorizzazione del personale da operare attraverso una comparazione dei percorsi di carriera seguiti e delle esperienze maturate nell'ambito della pubblica amministrazione;

RILEVATO quindi come il quadro normativo abbia come finalità l'attuazione di una programmazione delle assunzioni che consenta il riordino del personale, una corretta ed efficiente gestione delle risorse umane dell'ente ed una valorizzazione dei dipendenti, senza dover necessariamente ricorrere a nuove assunzioni dall'esterno, in base anche al principio del contenimento della spesa pubblica affermato in particolare dalle più recenti leggi Finanziarie.

DATO atto che la programmazione dei fabbisogni di personale si pone come presupposto giuridico ed organizzativo sia per la revisione periodica delle dotazioni organiche che per la possibilità di assunzione di nuovo personale, costituendo momento di armonizzazione degli assetti organizzativi ai bisogni stessi dell'ente:

DATO atto che l'art. 34 della legge 289/02 (finanziaria 2003) ha obbligato tutti gli enti locali a rivedere gli organici in base ai principi contenuti nel D. Lgs. 165/01, uniformandosi al principio di invarianza della spesa e del numero di posti in organico al 30 settembre 2002;

DATO atto che ciò è avvenuto con deliberazione di Giunta Comunale n. 44/2005 recante n. 19 posti in organico, di cui n. 10 coperti e n. 9 vacanti e successiva delibera di G.C. n. 47 del 21/04/2008;

VISTA la legge 350/03 (finanziaria 2004), che pur nel richiamo alle norme contenute nella finanziaria 2003, non ripropone le disposizioni che imponevano agli enti di rideterminare le proprie dotazioni organiche nel rispetto di limiti sia numerici che di spesa:

RILEVATO come questi vincoli siano stati riproposti dalla legge 3 I 1/04 (finanziaria 2005). nell'ottica di un contenimento della spesa pubblica (in particolare ponendo il principio che le rideterminazioni devono essere effettuate in modo che per ogni ente si ottenga una riduzione del 5% della spesa complessiva relativa al numero di posti in organico), ma con alcune disposizioni ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza 390/04;

DATO atto che in tale finanziaria, all'art. 1 comma 98, è stato effettuato un rinvio ad un DPCM da emanare, per la definizione delle assunzioni a tempo indeterminato che possono essere effettuate da ciascun ente nel triennio successivo;

DATO atto che questo DPCM è stato emanato in data 16 febbraio 2006, a seguito degli accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni Autonomie locali il 28 luglio 2005, attuato nel successivo accordo del 24 novembre e rettificato nella seduta del 26 gennaio 2006 ;

DATO atto che tale DPCM , all'articolo 2, pone i criteri e i limiti per la rideterminazione delle

dotazioni organiche e le assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni:

- le Amministrazioni comunali procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto dal comma 93, dell'articolo I della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
- le modalità di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio. Le Amministrazioni nell'effettuare la predetta rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.
- i Comuni ai fini del calcolo per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 93 dell'articolo 1, della legge n. 31 I del 2004, procedono alla definizione delle rispettive dotazioni organiche prendendo a riferimento la spesa relativa al personale in servizio riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004.
- La spesa del personale determinata ai sensi del comma 3, non potrà essere aumentata, in relazione alla media percentuale tra posti in organico e posti vacanti come risultante dal censimento del personale degli enti locali al 1° gennaio 2004, per la classe demografica del comune di San Nicola Arcella, in misura superiore al 19%;
- Ai sensi del comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 311 del 2004, le dotazioni organiche, rideterminate, in nessun caso potranno comportare una spesa complessiva superiore a quella discendente dalle dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2004 ed, inoltre, ogni singolo ente non sarà, comunque, tenuto ad operare una riduzione superiore al 5% del costo della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2004.

VISTO altresì l'articolo 5 che pone principi in tema di assunzioni da parte dei comuni delle varie classi demografiche;

DATO atto che questo sistema risulta superato, per quanto riguarda le assunzioni, in quanto i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non risultano soggetti al patto di stabilità interno, e pertanto ai medesimi per le assunzioni, si applica esclusivamente il limite di cui all'art. 1, comma 562, 1° periodo, della legge 296/2006. detta norma dispone che "per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004";

DATO atto che è previsto anche l'ulteriore limite del secondo periodo dello stesso comma, secondo il quale, gli enti non sottoposti al patto di stabilità possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

DATO atto che tale ultimo limite viene derogato solo per le stabilizzazioni di LSU-LPU, attesa l'evidente finalità della norma in oggetto intesa a fronteggiare l'emergenza occupazionale anche mediante l'attribuzione di un incentivo a carico del fondo per l'occupazione per la stabilizzazione degli LSU- LPU per le

assunzioni di che trattasi, si prescindono dalle cessazioni intervenute nell'anno 2006, vincolo previsto dal medesimo art.1, comma 562, 2° periodo, della legge n. 296/2006;

VISTO l'art. 156 del D. Lgs. 267/00 che pone il principio secondo cui le disposizioni di legge che facciano riferimento alla popolazione vadano interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla Fine del penultimo anno precedente secondi i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica.

DATO atto che, secondo tale criterio, il Comune di San Nicola Arcella, rientra tra gli enti non soggetti al patto di stabilità.

DATO atto che i principi sopra posti valgono non solo per le assunzioni dall'esterno, ma anche per le progressioni verticali e più in generale per l'avanzamento nell'inquadramento del personale attraverso procedure di riqualificazione, in quanto il Consiglio di Stato, con parere n. 3556/2005, sez. III del 16.5.05, ha ritenuto che in questi casi si verifica una novazione del rapporto di lavoro per accesso a l'unzioni più elevate.

DATO atto che l'ANCI, in diverse circolari, ha ritenuto che gli enti possono regolarsi secondo il criterio che ritengono più consono alle proprie esigenze, ossia prendendo a riferimento il costo dei cessati valutato come budget di spesa massimo da destinare alle assunzioni oppure basandosi sul numero dei cessati valutato come numero massimo di dipendenti da sostituire;

DATO ATTO che questo ente intende far proprie le più moderne idee in tema di sviluppo dell'occupazione favorendo l'accesso al mondo del lavoro di una platea la più ampia possibile di soggetti;

RILEVATO come, in particolare, occorra favorire l'accesso al mondo del lavoro dei giovani;

DATO atto che è necessario altresì fare riferimento ai criteri elaborati dalla giurisprudenza :

- garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno e dunque impossibilità di riservare tutti i posti disponibili al personale interno;
- motivazione puntuale in ordine alla sussistenza di un effettivo interesse organizzativo alla copertura del posto mediante selezione interna;
- effettivo accertamento del possesso dei requisiti attitudinali e professionali necessari per svolgere le mansioni corrispondenti al posto da ricoprire, con esclusione di criteri di selezione basati unicamente su anzianità e automatismi di altro genere;

TENUTO CONTO che le linee di sviluppo della programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011 sono rilevabili nei seguenti elementi:

- gestione dei turn over per il personale andato in pensione nel triennio precedente (2006/2008) e di quello che andrà in pensione nel triennio in corso (2009-2011);
- adeguamento del complesso di risorse umane nell'ambito dei quali saranno valorizzate le professionalità esistenti, mediante una riqualificazione che comporti assunzione di maggiori responsabilità e di un ruolo attivo nella gestione dell'ufficio;
- copertura dei posti vacanti in organico, mediante il consolidamento della spesa attualmente
- sostenuta per l'assunzione di personale a tempo determinato;

- stabilizzazione dei soggetti LSU/LPU in forza presso l'ente

RITENUTO poter utilizzare per l'attuazione dei principi di cui sopra tutti gli strumenti offerti dalla legislazione in materia di lavoro flessibile, ed in particolare quelli previsti dal CCNL 14/09/2000 e successivi;

DATO atto che nell'anno 2007, si sono verificate le seguenti cessazioni da servizio:

- 1) n. 1 istruttore amministrativo (C5)
- 2) n. 1 operatore amministrativo (B6)
- 3) n. 2 istruttori direttivi (D5);

DATO atto che la spesa di personale al 2004 è pari a 549.387,46 come certificazione Ufficio Ragioneria e che con le assunzioni programmate, in base al presente deliberato, tale limite non viene superato;

EVIDENZIATO che l'Ente non ha dichiarato il dissesto e non versa in situazioni strutturalmente deficitarie;

EVIDENZIATO che alla normativa sopracitata in merito alle assunzioni ed alle limitazioni sulla spesa del personale l'Ente può derogare in applicazione dell'art. 3, comma 121, L. n. 244/07 (Finanziaria 2008), con il rispetto dei seguenti limiti e vincoli: (Eventuali deroghe, ai sensi dell'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001 devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario ridotto del 15%;
- b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20%;

RILEVATO

- che ai sensi del comma 2 dell'art. 76 della Legge n. 133/2008 "In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci;

- che per tutti gli altri Enti aventi più di dieci dipendenti a tempo pieno è disapplicato il comma 121, art. 3 della Legge n. 244/07 e dunque gli stessi sono assoggettati alla disciplina di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/06;

CONSIDERATO che eventuali assunzioni a tempo determinato avverranno nei limiti delle disponibilità finanziarie e nei seguenti casi:

- sostituzione di personale assente per congedo di maternità e parentale;
- sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;
- necessità impreviste per esigenze di carattere straordinario;

VISTA la vigente dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 47 del 21/04/2008;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'approvazione del programma triennale dei fabbisogni di personale 2009- 2011 ed anno 2009, secondo le indicazioni di cui alla tabella che segue;

DATO ATTO che l'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 ha accertato che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è improntata al rispetto del principio della riduzione della spesa di cui all'art. 39 della Legge 449/97;

VISTO il CCNL 31/03/1999 e successivi C.C.N.L.ed in particolare l'art. 4 sulle progressioni verticali nel sistema di classificazione degli enti locali;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 27/12//2007 ed in particolare le norme sull'accesso a tempo indeterminato;

DATO ATTO che sulla proposta sono state pienamente informate per la concertazione le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative in seno all'ente, giusto art. 10-comma 1 del D. Lgs. n. 29/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 80/1998 e successivo art.9 D. Lgs. n. 165/2001 e che le stesse hanno accolto favorevolmente giusto verbale del 19/04/2008;

VISTO 10 l'art. 48 del D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.L. 25/06/2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 , L. 6 agosto 2008 n. 133;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 55 dell' 11.05.2009 ad oggetto: " Approvazione fabbisogno personale. Piano annuale e triennale (2009/2011);

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1) di approvare il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2010-2012 per come segue:

ANNO 2010	
ANNO 2011	Eventuale Stabilizzazione a part time LPU
ANNO 2012	Eventuale Stabilizzazione a part time lavoratori LPU

Condizionato a corrispondente contribuzione statale e/o regionale;

2) di approvare il fabbisogno del personale stagionale per l'anno 2010:

- N. 07 VIGILI URBANI- CAT. C1;
- N. 01 UNITA' DA ADIBIRE A CONTROLLO RSU;
- N. 01 UNITA' DA ADIBIRE AD AUTISTA SCUOLABUS

3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000.

San Nicola Arcella, 07/04/2010

Il Sindaco
Donadio prof. Domenico

Approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco
Donadio Domenico**

**Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Domanico**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio per giorni quindici consecutivi dal 14/04/2010 al _____ come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

E' stata comunicata, con lettera n° 2052 in data 14/04/2010 ai signori capigruppo consiliare così come prescritto dall'articolo 125 del decreto legislativo n° 267/2000;

Che la presente deliberazione è esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134);

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (articolo 134 comma 3);

Dalla Residenza Municipale, li 14/04/2010

**IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Attilio Domanico**